



---

*Documento di seduta*

---

**B9-0136/2022**

2.3.2022

## **PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  
(2022/2535(RSP))

**Jaak Madison, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud**  
a nome del gruppo ID

**Andrea Bocskor, Tamás Deutsch, Enikő Győri, Balázs Hidvéghi, Ádám Kósa, Ernő Schaller-Baross**

**B9-0136/2022**

**Risoluzione del Parlamento europeo sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (2022/2535(RSP))**

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli articoli 2 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visto l'articolo 5 TUE, in particolare i principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità che limitano i poteri dell'UE,
- visti gli articoli 31 e 32 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, che conferiscono preminenza alla buona fede e a un approccio letterale all'interpretazione dei trattati e limitano ampiamente il ricorso alla finalità e ad altri criteri di interpretazione nei casi di manifesta absurdità e di effettiva ambiguità,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027<sup>1</sup>,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione<sup>2</sup> ("regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto"),
- viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 16 febbraio 2022 nella causa C-156/21 (*Ungheria/Parlamento e Consiglio*) e del 16 febbraio 2022 nella causa C-157/21 (*Polonia/Parlamento e Consiglio*),
- vista la sentenza K 3/21 del Tribunale costituzionale polacco del 7 ottobre 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Polonia (*Dziennik Ustaw*) il 12 ottobre 2021,
- vista la proposta motivata della Commissione del 20 dicembre 2017 a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE sullo Stato di diritto in Polonia: proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)0835),
- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione<sup>3</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo "Relazione sullo Stato di diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2020)0580),

---

<sup>1</sup> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

<sup>2</sup> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

<sup>3</sup> GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.

- viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione del 16 febbraio 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della CGUE,
  - vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e l'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo alla condizionalità<sup>4</sup>,
  - visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'articolo 2 TUE sancisce che "[l]'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini";
- B. considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, TUE stabilisce che "[i]n virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri";
- C. considerando che l'articolo 7 TUE definisce la procedura per l'avvio di procedure di infrazione nei confronti di uno Stato membro qualora vi sia un evidente rischio di violazione dei valori dell'UE di cui all'articolo 2 TUE;
- D. considerando che, in quanto organizzazione internazionale, l'UE rimane vincolata dal diritto internazionale e dalla CGUE, una corte basata sui trattati, e che, essendo gli Stati membri firmatari della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, rimane altresì vincolata dalle norme di interpretazione e da altre disposizioni della convenzione;
- E. considerando che i trattati dell'UE non prevedono alcuna competenza generale che consenta alle istituzioni dell'Unione di applicare la sua interpretazione dello Stato di diritto in tutta l'UE;
- F. considerando che il 16 dicembre 2020 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, il quale stabilisce un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto da parte di uno Stato membro; che, a tal scopo, il regolamento consente al Consiglio, su proposta della Commissione, di adottare misure di protezione, quali la sospensione dei pagamenti a titolo del bilancio dell'Unione o la sospensione dell'approvazione di uno o più programmi finanziati attraverso tale bilancio;
- G. considerando che la Polonia e l'Ungheria hanno rinunciato a porre il loro veto su tale regolamento e lo hanno accettato in attesa dell'esito di una sentenza della CGUE; che nel marzo 2021 l'Ungheria e la Polonia hanno presentato ricorso dinanzi alla CGUE per chiedere l'annullamento del regolamento, sostenendo che l'Unione avesse oltrepassato i limiti delle proprie competenze adottando il regolamento, in quanto privo di una base

---

<sup>4</sup> GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 86.

giuridica nei trattati;

- H. considerando che il presunto obiettivo del regolamento è proteggere il bilancio dell'Unione dagli effetti derivanti, in modo sufficientemente diretto, dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto;
- I. considerando che il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Finlandia, la Svezia e la Commissione sono intervenuti nella causa dinanzi alla CGUE a sostegno del Parlamento e del Consiglio;
- J. considerando che la CGUE ha respinto integralmente i ricorsi presentati dall'Ungheria e dalla Polonia; che la Corte ha stabilito che l'UE ha agito nell'ambito delle sue competenze e che il regolamento non ha pregiudicato la certezza del diritto o eluso l'articolo 7 TUE;
- K. considerando che non vi è una definizione giuridica a livello dell'UE del concetto di "Stato di diritto"; che la Commissione cerca, da un lato, di vincolare gli Stati membri al diritto dell'UE, ponendo l'Unione gerarchicamente al di sopra degli Stati membri e, dall'altro, di sostituire il contenuto tradizionale dello Stato di diritto costruendo un insieme soggettivo di valori e principi; che in passato l'UE ha denunciato presunte violazioni dello Stato di diritto per scopi politici;
- L. considerando che sono stati avviati procedimenti a norma dell'articolo 7 TUE nei confronti dell'Ungheria e della Polonia, rispettivamente il 12 settembre 2018 e il 20 dicembre 2017;
- M. considerando che la strumentalizzazione del concetto di Stato di diritto da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) con l'obiettivo di condannare la Polonia a seguito della riforma del suo sistema giudiziario è preoccupante, in quanto tale settore rientra nell'ambito di competenza esclusiva nazionale dello Stato membro in questione; che sono 94 le cause attualmente pendenti nei confronti della Polonia dinanzi alla CEDU, la maggior parte delle quali sono state avviate tra il 2018 e il 2022, a seguito della riorganizzazione del sistema giudiziario polacco;
- N. considerando che vi è il rischio concreto che la Commissione stia strumentalizzando il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto nei confronti della Polonia, dell'Ungheria e di altri Stati che insistono sulla preminenza dei propri valori tradizionali e della propria, altrettanto legittima, interpretazione giuridica dello Stato di diritto; che tale regolamento costituisce un potente strumento di coercizione politica che rappresenta una potenziale minaccia per tutti gli Stati membri; che la Commissione adotta approcci diversi nei confronti di altri Stati membri, ad esempio Malta;
- 1. ribadisce che l'Unione europea ha agito *ultra vires* adottando il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, in quanto ha oltrepassato i limiti delle competenze conferitele dagli Stati membri; insiste inoltre sul fatto che il regolamento viola il principio della certezza del diritto; respinge quindi in toto il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; ritiene altresì che tale regolamento contravvenga al principio dell'unanimità di cui all'articolo 7 TUE e costituisca quindi una violazione del diritto dell'Unione;

2. richiama l'attenzione sul fatto che le varie giurisdizioni degli Stati membri attribuiscono definizioni diverse alla nozione di "Stato di diritto" e che tale divergenza tra le legislazioni nazionali non dovrebbe essere ignorata o eliminata, ma piuttosto rispettata e valorizzata; sottolinea che numerose ricerche accademiche nell'ambito del diritto comparato dimostrano che non esiste una concezione univoca dello Stato di diritto; ritiene che tale mancanza di consenso concettuale a livello dell'UE darà luogo a incertezza giuridica e aprirà la possibilità di ingerenze politiche, il che di per sé costituisce una violazione dello Stato di diritto; invita tutti gli Stati membri a rispettare la separazione dei poteri quale elemento fondamentale dello Stato di diritto;
3. evidenzia che ogni Stato membro ha la propria identità nazionale e le proprie tradizioni costituzionali, che sono in linea con i valori europei e devono sempre essere trattate con rispetto, obiettività e prestando attenzione al principio di uguaglianza; sottolinea che lo Stato di diritto è un valore fondamentale per tutti gli Stati membri; è preoccupato che l'abuso del concetto di Stato di diritto con finalità politiche distrugga la fiducia reciproca e la cooperazione sincera tra gli Stati membri;
4. sottolinea che l'accordo sul bilancio non può essere usato impropriamente per esercitare pressioni politiche e ricattare gli Stati membri; è del parere che un'eventuale sospensione dei pagamenti a titolo del bilancio dell'Unione a favore di uno Stato membro, quale prevista dal regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, equivarrebbe a un arricchimento indebito, in quanto gli Stati membri contribuiscono al bilancio dell'UE nella convinzione di ricevere in cambio pagamenti dall'Unione; ritiene altresì che un'eventuale sospensione dei pagamenti da parte dell'UE dovrebbe comportare una denuncia per arricchimento indebito dinanzi a un organo giurisdizionale;
5. si discosta dalla posizione della CGUE secondo cui il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto non equivale a una sanzione; sostiene che la condizionalità diventerà l'ennesimo meccanismo sanzionatorio di carattere politico, in aggiunta alle procedure a norma dell'articolo 7, consentendo così di eludere i rigorosi requisiti procedurali dell'unanimità stabiliti dall'articolo 7; condanna il fatto che gli Stati membri, e nello specifico l'Ungheria e la Polonia, saranno puniti in misura sproporzionata in virtù di questo duplice meccanismo di sanzioni istituito dall'UE;
6. esprime preoccupazione per l'attivismo giudiziario e il contorsionismo giuridico praticati dalla CGCE per concludere che il regolamento sulla condizionalità non intende punire gli Stati membri; è altresì preoccupato per l'approccio federalista della CGUE, che porterà inevitabilmente all'ulteriore erosione della sovranità nazionale degli Stati membri; invita la CGUE a rispettare gli articoli 31 e 32 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati;
7. osserva che la CGUE sta gradualmente cercando di imporre i "valori" di cui all'articolo 2 TUE, in particolare lo Stato di diritto, che è un concetto giuridicamente vago e soggettivo, sul primato del diritto europeo; condanna le pressioni esercitate dall'UE subordinando l'erogazione dei fondi europei al rispetto di tali "valori";
8. ricorda che il concetto di Stato di diritto non dovrebbe essere definito dall'interpretazione soggettiva della Commissione; si rammarica che il ruolo della

Commissione in qualità di custode dei trattati si sia deteriorato, dal momento che la Commissione sembra scegliere a suo piacimento quali Stati membri perseguire per presunte violazioni dei valori dell'Unione e per l'errata applicazione del diritto primario e derivato dell'UE;

9. invita la Commissione a non ricorrere al regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto o a qualsiasi altro strumento per esercitare pressioni sugli Stati membri nella gestione di casi specifici in settori di competenza nazionale; chiede che la Commissione non utilizzi la tutela dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali come pretesto per esercitare pressioni politiche su taluni Stati membri affinché modifichino politiche di competenza nazionale;
10. esprime profonda preoccupazione per il fatto che, come nel caso dei procedimenti a norma dell'articolo 7, le misure previste dal regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto saranno attuate per promuovere ideali politici e delegittimare alcuni Stati membri;
11. osserva che l'UE sta prendendo di mira i governi sovrani di Polonia e Ungheria, in particolare in ragione della loro opposizione alla politica migratoria dell'Unione e alle politiche che promuovono il liberalismo sociale;
12. ribadisce che gli Stati membri sono e rimangono i padroni dei trattati; chiede che l'UE sia riformata, diventando un'Europa che difende la sovranità e l'identità delle nazioni e dei popoli europei;
13. invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE ad abbandonare la loro visione centralizzatrice, disastrosa sotto il profilo economico e politico, di un'"Unione sempre più stretta" e chiede invece una forma più limitata di cooperazione europea, che rispetti i limiti dell'UE quali definiti nei trattati e sia conforme ai principi di sovranità nazionale, democrazia, trasparenza, rigorosa sussidiarietà e responsabilità;
14. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo e al parlamento dell'Ungheria nonché al governo e al parlamento della Polonia.